

# COMUNE DI SARMATO

## PROVINCIA DI PIACENZA

Codice Ente 33042

**COPIA**

**DELIBERAZIONE N. 5**  
**in data: 01-03-2018**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

## CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:**

**TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018.**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **uno** del mese di **marzo** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

---

<b>1. Tanzi Anna</b>	<b>Presente</b>
<b>2. Vasanti Alessandro</b>	<b>Presente</b>
<b>3. Buzzi Milena</b>	<b>Presente</b>
<b>4. Sasso Piero</b>	<b>Presente</b>
<b>5. Marchesi Canzio</b>	<b>Presente</b>
<b>6. Marazzi Angela</b>	<b>Assente</b>
<b>7. Braga Daniela</b>	<b>Presente</b>
<b>8. Maserati Matteo</b>	<b>Assente</b>
<b>9. Riva Giuseppe</b>	<b>Assente</b>
<b>10. Torretta Andrea</b>	<b>Assente</b>
<b>11. Mori Giovanni</b>	<b>Assente</b>

Totale presenti      **6**  
Totale assenti        **5**

---

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Cassi Dott.ssa Laura** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Sasso Piero** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



N. 5 in data 01-03-2018

TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018.

Il Vice-Sindaco Buzzi Milena illustra la proposta di deliberazione come segue:  
“L’art. 1 della legge n° 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito la TASI (tributo per i servizi indivisibili).

Si richiamano le principali novità tasi introdotte con la L. 208/2015 a valere dall’anno 2016.

Si conferma per l’anno 2018 l’aliquota unica del 2 ‰ per:

-abitazione principale solo per le cat. A1-A8-A9, considerate categorie di lusso e relative pertinenze;

- tutte le altre tipologie di fabbricati;

- aree edificabili.

Eccezioni: Aliquota 1‰ per:

- fabbricati rurali strumentali;

- immobili merce;

- fabbricati inventati delle imprese costruttrici.

Esenzioni per:

- aree scoperte e terreni agricoli;

- inquilino, per la sua quota di competenza, qualora l’immobile occupato sia la sua abitazione principale.

Base imponibile al 50% su:

- comodato gratuito tra genitori e figli;

- immobili storici o inagibili.

Le aliquote decorrono dal 1° Gennaio 2018;

L’importo previsto è di euro 235.000/00 e deve coprire i servizi generali che sono:

- polizia locale, politiche giovanili, mobilità, cimitero, ambiente e verde pubblico, valorizzazione beni (manutenzione) ecc.

Sono servizi generali e vanno a favore di tutti i cittadini”.

A questo punto, nessun altro intervenendo,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATA** la propria delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 23.03.2017 all'oggetto: "TASI -Tributo per i servizi indivisibili – approvazione aliquote anno 2017”;

**PREMESSO** che con decreto del Ministro dell’Interno del 29.11.2017, è stato disposto il differimento, dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018, del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali;

**VISTO** il successivo Decreto del 9 febbraio, pubblicato in GU, che posticipa il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;

**RICHIAMATE** le Leggi finanziarie:

- Legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012)"
- Legge n. 214/2011 Monti denominata "Decreto Salva Italia"
- Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014)
- Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015)

- Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)
- Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017)
- Legge n. 205/2017 (Legge di stabilità 2018)

**VISTO** che il Ministero delle Finanze ha pubblicato la circolare 4033 del 28 febbraio 2014, con cui ha fornito istruzioni in merito alle modalità di pubblicazione delle delibere tributarie comunali nell'apposito Portale del federalismo fiscale;

**PREMESSO** che l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito la TASI (tributo per i servizi indivisibili);

**RICHIAMATE** le principali novità TASI introdotte con la Legge 208/2015 e a valere dall'anno 2016:

- **Abolizione della TASI per abitazione principale** – E' stata prevista l'abolizione della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso (cioè diverse da A/1, A/8 e A/9). La TASI non sarà nemmeno dovuta dall'inquilino, per la sua quota di competenza, qualora l'immobile occupato sia la sua abitazione principale. L'abolizione della TASI si applica anche all'immobile assegnato all'ex coniuge legalmente separato e all'immobile degli appartenenti alle forze dell'ordine trasferiti per ragioni di servizio. Nel caso di locazioni a canone concordato è prevista una riduzione dell'aliquota Tasi del 25%;
- **TASI Immobili Merce:** viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 per mille;
- **TASI altre abitazioni in caso di locazione:** «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;
- **Tasi dei fabbricati invenduti delle imprese costruttrici** – E' prevista la riduzione all'1 per mille dell'aliquota TASI dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. I Comuni hanno la possibilità di aumentare tale aliquota fino al 2,5 per mille o diminuirla fino ad azzerarla;

**VISTI:**

1) l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il quale stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

2) l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche

se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

3) l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che, anche se le deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali siano approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

4) l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare dell'Ente la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

5) l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, secondo il quale le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti della Tasi, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97;

6) la Legge n. 212/2000 ("Statuto dei diritti del contribuente") e le successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** deliberazione relativa alla definizione delle aliquote IMU 2018, approvate dal Consiglio Comunale con separato atto;

**VISTO** l'elenco dei servizi indivisibili, completo dell'indicazione dei relativi costi (spese correnti) sulla base del pre-consuntivo dell'anno 2017 e della previsione anno 2018:

tipologia di servizi	Pre - consuntivo 2017	previsione 2018	codice di bilancio
polizia locale	44.337,00	46.050,00	missione 03
tutela e valorizzazione beni e attività culturali	43.432,00	44.415,00	missione 05
politiche giovanili sport e tempo libero	60.090,00	36.800,00	missione 06
turismo	0,00	0,00	missione 07
ambiente e verde pubblico	52.967,00	54.088,00	missione 09 programma 2
trasporti e diritto alla mobilità (trasporto viabilità e IP)	145.017,00	119.625,00	missione 10
Soccorso civile	917,00	6.800,00	missione 11
servizi cimiteriali	21.314,00	21.860,00	missione 12 programma 9
<b>totale servizi indivisibili</b>	<b>368.074,00</b>	<b>329.638,00</b>	

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.06.2014 all'oggetto: "Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) composta da IMU - TARI -TASI";

**RITENUTO** opportuno stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versi la Tasi

nella misura del 30% (solo nel caso in cui non sia la sua abitazione principale se no è esente) dell'imposta complessivamente dovuta; la restante parte del 70 % è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

**VISTO** l'allegato parere favorevole reso dal Revisore del Conto;

**DATO ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, e il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni e ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012;

**ESPERITA** votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 6, Astenuti n. 0, Votanti n. 6, Voti favorevoli n. 6, Voti contrari n. 0

### DELIBERA

- di confermare, per l'anno 2018, **l'aliquota unica del 2 x 1000** per:
  - abitazione principale solo per le categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze;
  - tutte le altre tipologie di fabbricati;
  - aree edificabili;
- aliquota 1 x 1000 per i fabbricati rurali strumentali;
- aliquota 1 x 1000 per immobili merce;
- aliquota 1 x 1000 per i fabbricati invenduti delle imprese costruttrici;
- esenzione per le aree scoperte e i terreni agricoli;
- esenzione inquilino, per la sua quota di competenza, qualora l'immobile occupato sia la sua abitazione principale;
- in caso di comodato gratuito è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, purchè sussistano i seguenti requisiti *"unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo) in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
- in caso di immobili storici o inagibili è prevista una riduzione del 50% della base imponibile;
- di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2018, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, qualora non abbia i requisiti dell'abitazione principale, e la

restante parte del 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare in ogni caso;

- di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:
  - servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
  - servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
  - servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;
- di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018;
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 30 del 28.06.2014;
- di dare atto che nel Bilancio di previsione sarà inserita la cifra presunta di € 235.000;
- di pubblicare la presente delibera sul sito del MEF nell'apposito Portale del federalismo fiscale.

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 6, Astenuti n. 0, Votanti n. 6, Voti favorevoli n. 6, Voti contrari n. 0

## D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

N. 5 in data 01-03-2018

TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE  
ANNO 2018.

---

**P A R E R I P R E V E N T I V I**

---

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  
TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to Agueriti Orietta**

---

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  
CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to Agueriti Orietta**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to Sasso Piero

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Cassi Dott.ssa Laura

---

Publicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi dal 09-03-2018 al 24-03-2018 come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Addi, 09-03-2018

Segretario Comunale  
F.to Cassi Dott.ssa Laura

---

Copia conforma all'originale, ad uso amministrativo.

Addi .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 T.U. 18.08.2000 N. 267)**

Si certifica che la presente deliberazione:

diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, T.U. 18.08.2000 n. 267.

Addi,

Segretario Comunale  
Cassi Dott.ssa Laura

---